

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Motivazione

La decisione

Custodia cautelare in carcere – Riesame – Carenza di motivazione – Annullamento (Cost., art. 111; c.p.p. artt. 546, co. 1, lett. e, 606, co. 1, lett. e)

L'ordinanza del Tribunale del riesame che risulti carente nella motivazione su punti essenziali riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deve in ordine alle censure avanzate dalla difesa deve essere annullata con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 12 febbraio 2014 (u.d. 18 dicembre 2013), – GIORDANO, Presidente – CAIAZZO, Relatore – D'ANGELO, P.G. (conf.) – Tripodi, ricorrente.

Il commento

Osservazioni a prima lettura

1. La pronuncia in commento, pur recando un principio di diritto apparentemente assodato, perché sancito *expressis verbis* tanto a livello costituzionale, quanto a livello codicistico, costituisce, invero, un *memorandum* di fondamentale importanza per una giustizia penale che, troppo spesso, tutto ricorda tranne che la regola.

La sentenza in parola, infatti, ha l'indiscutibile pregio di ribadire a chiare lettere il paradigma motivazionale che ogni buon giudice deve (o dovrebbe) seguire nella giustificazione razionale del proprio convincimento. E si badi, non si tratta di mere asserzioni ridondanti e tuzioristiche, ma si tratta di affermazioni che si radicano nelle ineludibili garanzie di effettività e di legalità che presiedono l'emanazione di ogni decisione che si propone di essere giusta.

E allora la Corte, con un percorso argomentativo, per così dire, “concludente” – nel senso di privo di esplicite massime di diritto, ma costellato di puntuali critiche alle carenze dimostrative dell'ordinanza impugnata – ha avuto il merito di rimarcare, *per facta* e non *per verba*, che nei procedimenti in genere, ma soprattutto in quelli che hanno ad oggetto il riesame di ordinanze applicative di misure cautelari l'omissione della valutazione delle censure difensive, finisce per mortificare l'effettività del controllo e, per l'effetto, per gettare nell'oblio gli irrinunciabili diritti che l'ordinamento riconosce ai protagonisti delle vicende giudiziarie.

2. Nella specie, il ricorso aveva ad oggetto la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro che, nel confermare l'ordinanza applicativa della custodia

cautelare in carcere per l'indagato, aveva valutato sussistente in ordine a tutti i reati a quest'ultimo contestati, il quadro di indubbia gravità indiziaria posto a fondamento del precedente provvedimento.

Il Supremo Collegio, nel ritenere fondate le doglianze difensive in ordine al vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ha, però, imposto l'annullamento della pronuncia gravata, osservando che la motivazione addotta dal Giudice del riesame fosse, in realtà, carente sui punti essenziali riguardanti la fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza, perché mancante di specifici momenti esplicativi in ordine alle critiche avanzate dalla difesa.

Una simile conclusione, si è detto, non sembrerebbe, codice alla mano, presentare particolari profili di novità. Eppure, in un clima di arresti giurisprudenziali, ancorati ad una visione del controllo di legittimità in termini non già di "giustizia del metodo" ma, bensì di formalismo dell'interpretazione (sul punto si veda BARGI, *La "giustizia del metodo" come criterio del controllo di legittimità del vizio di motivazione*, in *questa Rivista* online), una presa di posizione netta, come quella della Prima Sezione costituisce, senza dubbio, una ventata d'aria fresca per le garanzie dell'imputato.

3. Il serrato atteggiamento critico della Suprema Corte, infatti, segna il superamento *una tantum* di quella lettura prevalente e, per così dire, involutiva del dettato codicistico che, per anni, ne ha soffocato il respiro garantista legittimando, in punto di diritto, la predisposizione di strutture argomentative monodiche (per tutte, tra le più recenti: Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2011, n. 27741, in *Guida dir.*, 2011, 46, p. 95; v. anche Cass. Sez. VI, 24 ottobre 2007, Todini e altro, in *Mass. Uff.*, n. 209499, Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2005, Mirabilia, in *Guida dir.*, 2006, 15, p. 69; Cass., Sez. IV, 4 giugno 2004, Perino, in *Mass. Uff.*, n. 229688), lasciando trasparire un riassetto della scala di valori che restituisce alla motivazione il ruolo di imprescindibile strumento di garanzia a tutela della "giustizia" della decisione.

Ed invero, l'imposizione a livello nomofilattico di un percorso razionale dialettico, che ridisegna la funzione del *reddere rationem* intorno all'effettività dei diritti dell'imputato, ha il pregio di cristallizzare - in via di diritto - quella svolta in senso accusatorio che la codificazione del 1988 aveva già impresso - in via di fatto - nelle "maglie larghe" delle disposizioni di rito, generando, sul piano esegetico, effetti a cascata che si riflettono tanto sul metodo che i giudici devono rispettare per giungere ad una decisione equa e ponderata, quanto sui poteri di cassazione del Supremo Collegio, che informati dal nuovo modello processuale, sfuggono da qualsivoglia concettualizzazione di retroguardia.

Ed è proprio in quest'ottica che tra le disparate - eppur chiare - censure avanzate dai giudici di legittimità, è dato scorgersi l'implicita adesione ad un filone interpretativo, che, di recente, sta facendosi, *rectius* ri-facendosi, strada nelle aule della Cassazione.

Il riferimento, invero, è a quel principio di diritto enunciato, non più di venti giorni fa dalla stessa Prima Sezione che, nel riportare in auge un consolidato (e purtroppo dimenticato) orientamento giurisprudenziale degli anni Novanta (Cass. Sez. I, 3 febbraio 1994, Sciacca, in *Mass. Uff.*, n. 196361; nello stesso senso Cass. Sez. III, 10 maggio 1990, in *Mass. Uff.*, n. 184266; Cass. Sez. II, 9 marzo 1993, Mariani, in *Mass. Uff.*, n. 193928; Cass. Sez. IV, 21 aprile 1994, Massetti, in *Mass. Uff.*, n. 198050; Cass. Sez. II, 21 dicembre 1994, Loisi, in *Mass. Uff.*, n. 201268; Cass. Sez. I, 25 maggio 1995, Di Martino, in *Mass. Uff.*, n. 202133; Cass. Sez. IV, 15 novembre 1996, Izzi, in *Mass. Uff.*, n. 206322) ha imposto l'annullamento della decisione gravata ogni qualvolta il giudice abbia omesso di considerare nel percorso argomentativo un elemento da ritenersi «rilevante, se non anche decisivo» (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2014, Adamo ed altri, consultabile integralmente in *questa Rivista* online, con nota di SANTORIELLO; di recente v. anche Cass., Sez. I, 12 febbraio 2014, Vita, consultabile integralmente in *questa Rivista* online, con nota di STURBA; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2014, Trombetta, in *Giur. it.*, in corso di pubblicazione, con nota di FIORIO; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2012, Tambè, in *Mass. Uff.*, n. 252595). Se, infatti, si considera che a fronte del diverso onere probatorio che grava sulle parti nel processo penale, ogni elemento dedotto dalla difesa in grado di impoverire la consistenza della tesi accusatoria deve essere ritenuto rilevante, appare evidente come, di fatto, le due pronunce finiscano per dire la stessa cosa.

Ebbene, giova rilevare che una siffatta lettura, o meglio rilettura, "d'avanguardia" delle disposizioni normative, investendo contestualmente il metodo di valutazione delle risultanze e quello di motivazione delle stesse, apre scenari del tutto nuovi anche sotto il profilo strettamente concernente il sindacato di legittimità.

Invero, la tradizionale - e ad oggi potrebbe dirsi superata - veste cucita addosso al vizio di motivazione dalla giurisprudenza negli anni, sembrerebbe, alla stregua del filone interpretativo ora richiamato, spogliarsi definitivamente di quel rigore formale "storicizzato" ed abbracciare pienamente la funzione di garanzia e di controllo voluta dal modello processuale scandito in Costituzione. Sicchè, l'art. 606, co. 1, lett. e), non andrebbe più letto solo nell'ottica della censurabilità dell'omessa valutazione di prova decisiva, ma anche, e soprat-

tutto, in quella della omessa considerazione di una risultanza che potrebbe essere rilevante.

Si badi, la differenza non è da poco. Mentre, infatti, il giudizio in termini di decisività implica la compiuta conoscenza del materiale decisorio, e quindi può essere espresso soltanto *ex post*, la qualificazione in termini di pertinenza e di rilevanza attiene alla percezione *ex ante* delle interrelazioni potenziali con il *thema probandum*.

E allora, il livello di garanzia si innalza, e di molto.

Del resto, sono gli stessi artt. 546, co. 1, lett. e), e 292, co. 2-ter, c.p.p. ad esigere che al ragionamento sulle prove utilizzate a sostegno del convincimento si affianchi una parallela argomentazione sulle ragioni per cui non si ritengano attendibili le prove contrarie, o meglio, quelle rilevanti e contrarie. Così come, è la stessa impalcatura assiologica su cui si fonda l'ordinamento ad imporre che la soglia del ragionevole dubbio – o della ragionevole probabilità – si consideri raggiunta non già soltanto quando la prova fornita dalla difesa dimostri la completa innocenza dell'imputato, ma anche, e soprattutto, quando la stessa sia in grado di erodere la consistenza della tesi d'accusa.

E ciò, ancor più nel procedimento *de libertate*, ove «*il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e gradi del processo principale*» (Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, P.G. in proc. Spennato, in Cass. pen., 2007, p. 46) ed ove l'omessa valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame, oltre a vanificare «*la garanzia del doppio grado di giurisdizione*», fa venir meno lo stesso oggetto del procedimento, «*costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato*» (Cass., Sez. I, 1 ottobre 2004, Perazzolo, in *Mass. Uff.*, n. 231022; nello stesso senso Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto, in *Mass. Uff.*, n. 226847).

4. Il fatto, poi, che la Corte abbia ritenuto imprescindibile l'applicazione del paradigma motivazionale prescritto dall'art. 546 c.p.p., anche e soprattutto, nel caso di riesame di un'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere per reati commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di stampo mafioso, arricchisce tali ultimi profili di connotati vieppiù significativi, laddove si considerino i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della misura intramuraria.

Posto, infatti, che, come rilevato dalla stessa Consulta, il disposto dell'art. 275, co. 3, c.p.p. non fa salva «*l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in*

relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», viene da sé che il giudice del riesame che si trovi a rivalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ipotesi di imputazione per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., non può e non deve, neppure in questi casi, prescindere dal considerare quelle censure avanzate dalla difesa, potenzialmente in grado di mettere in discussione l'adeguatezza della misura applicata.

Del resto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare come «*là dove la difesa allegghi specifiche circostanze dirette a provare positivamente l'assenza di esigenze cautelari nel caso concreto, l'obbligo di motivazione del provvedimento applicativo o confermativo della misura carceraria divent(a) più oneroso, dovendosi giustificare l'inidoneità dei fatti appositamente allegati a vincere la presunzione»* (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in *Cass. pen.*, 1995, 842).

La libertà personale, invero, è un diritto inviolabile, cardine portante dell'assetto garantista su cui si fonda la Carta costituzionale, che, certamente, non può mai essere limitato *ante iudicatum* sulla base di valutazioni omissive ed irrazionali.

Sicchè, la predisposizione di una motivazione esente dai vizi diviene, per l'effetto, *condicio sine qua non* imprescindibile per l'effettiva, oltre che corretta, somministrazione di una giustizia equa.

5. E allora, a fronte di una giurisprudenza che troppo spesso sembra aver dimenticato i "traguardi garantisti" raggiunti nel corso degli anni, tanto a livello normativo, quanto a livello esegetico, la pronuncia in commento ha avuto l'inestimabile pregio di ribadirli a chiare lettere, irradiando di una nuova linfa quella "processualizzazione" delle fasi di giudizio che, in omaggio al substrato assiologico della Costituzione, subordina, *rectius* dovrebbe subordinare, l'efficienza formale del sistema a quella sostanziale dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

BEATRICE BERARDI